

LA RISOLUZIONE 53/E- 06 AGOSTO 2021 ORE 06:00

Versamento delle imposte per i soggetti ISA al 15 settembre: come rateizzarli

Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

La proroga al 15 settembre dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, scadenti dal 30 giugno al 31 agosto 2021 ha alcuni effetti importanti sull'eventuale rateizzazione. Data la particolarità della proroga di quest'anno, però, erano sorti dubbi su come calcolare le rate e sulla possibilità o meno di effettuare versamenti liberi prima del 15 settembre. A fornire il quadro chiaro e completo ci pensa l'Agenzia delle entrate con la risoluzione 5 agosto 2021, n. 53/E.

In sede di conversione del decreto Sostegni bis (art. 9-ter D.L. n. 73/2021) è stato deciso di inserire la **proroga al 15 settembre 2021** delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA (per chi decide di avvalersi del termine lungo).

Quest'anno, però, la norma ha una stesura inedita rispetto a quanto fatto negli anni passati.

Infatti, si afferma che vi rientrano "i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunta che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 7 dicembre 2001...".

Ciò ha generato qualche **dubbio** su come eventualmente effettuare il calcolo delle rate successive alla prima e sulla possibilità di poter versare liberamente, entro il 15 settembre, un importo a discrezione del contribuente salvo poi rateizzare la differenza.

A dipanare tali perplessità e, conseguentemente, a fornire l'esatta definizione delle rate e dei relativi interessi, ci pensa l'Agenzia delle entrate che è intervenuta sulla questione con la **risoluzione n. 53/E**.

Leggi anche [Proroga dei versamenti al 15 settembre: a chi si applica e come effettuare i versamenti rateali](#)

Proviamo a sintetizzare i punti più interessanti riportati nel suddetto documento di prassi.

Soggetti interessati

Sui soggetti che possono godere della proroga non ci sono novità rispetto a quanto già si sapeva.

Pertanto, sono interessati i soggetti che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati **approvati gli ISA** e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, attualmente pari a 5.164.569 euro (compresi coloro che presentano **cause di esclusione** dagli stessi) a prescindere che applichino o meno gli ISA;
- partecipano a società, associazioni e imprese **in regime di trasparenza fiscale** (quindi società di persone di cui all'art. 5 TUIR o srl "trasparenti" ai sensi degli articoli 115 e 116 del

TUIR), aventi i requisiti per beneficiare della proroga;

- applicano il **regime forfetario** e/o il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;

- determinano il reddito con **altre tipologie di criteri forfetari**.

Come effettuare i versamenti

La parte più interessante della risoluzione è quella dedicata ai **risvolti operativi**.

Infatti, come fa notare l'Agenzia delle entrate, slittano i suddetti versamenti "in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 7 dicembre 2001".

Il riferimento al suddetto art. 17 ha importanti conseguenze, in quanto, **esclude** categoricamente la possibilità di effettuare il versamento nei successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Inoltre, poiché la norma si riferisce a tutti i versamenti che cadono nel periodo 30 giugno-31 agosto, è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- versamento **dell'intero importo entro il 15 settembre**;

- versamento, dell'intero importo, in **rate mensili**, di cui la prima, senza interessi, da versare entro il 15 settembre, e le successive con **interesse annuo del 4%** (anche in questo caso con rateizzazione da completare entro novembre);

- versamento, fino al 15 settembre, di un importo (anche in più tranches) **a libera scelta** e versamento della differenza, in unica soluzione entro il 15 settembre oppure rateizzazione (da terminare a novembre) con l'applicazione dell'interesse annuo nella misura del 4%;

- versamento rispettando i **piani di rateizzazione originari** (a partire dal 30 giugno o dal 30 luglio con maggiorazione dello 0,4%): in questo caso, però, per le rate fino al 15 settembre **non sono dovuti interessi**, per cui, quelli eventualmente già versati vanno **scomputati** dalle rate successive al 15 settembre ed, inoltre, è necessario dare evidenza, nel modello F24, del numero di rata versata.

Come calcolare le rate e gli interessi

Nel caso di versamento rateizzato occorre procedere nel seguente modo:

a. per i **soggetti titolari di partita IVA**:

1) entro il 15 settembre 2021 la prima rata, senza interessi;

2) entro il 16 settembre 2021 la seconda rata, con interessi dello 0,01%;

3) entro il 18 ottobre 2021 la terza rata, con interessi dello 0,34%;

4) entro il 16 novembre 2021 la quarta rata, con interessi dello 0,67%.

b. per i **soggetti non titolari di partita IVA** che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del D.P.R. n. 917/1986:

1) entro il 15 settembre 2021, la prima rata, senza interessi;

2) entro il 30 settembre 2021, la seconda rata, con interessi dello 0,17%;

3) entro il 2 novembre 2021, la terza rata, con interessi dello 0,50%;

4) entro il 30 novembre 2021, la quarta rata, con interessi dello 0,83%.